PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE della società "FORLI' CITTA' SOLARE S.R.L." nella società "FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L." predisposto ai sensi dell'art. 2501 ter Codice Civile

* * *

- Fiumana Pietro, nato a Forlì il 8/12/1963, domiciliato per la carica a Forlì (FC) in Piazza Aurelio Saffi n. 8, codice fiscale: FMNPTR63T08D704P, delegato a rappresentare LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A., Società Amministratore Unico di "FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.r.l." (in seguito "FMI S.r.l.") con sede in Forli (FC), Piazza Aurelio Saffi n. 8, capitale sociale Euro 50.000,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Forlì: 03981210408; e
- Galassi Anna Maria, nata a Forlì il 25/7/1954, domiciliata per la carica a Forli (FC) in Piazza Aurelio Saffi n. 8, codice fiscale: GLSNMR54L65D704Z, delegata a rappresentare LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A., società Amministratore Unico di "FORLI' CITTA' SOLARE S.r.l." (in seguito "FCS S.r.l.") con sede in Forli (FC), Piazza Aurelio Saffi n. 8, capitale sociale Euro 4.990.461,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Forlì: 01407310406;

redigono il seguente:

PROGETTO DI FUSIONE

L'operazione oggetto del Progetto di Fusione

A norma degli artt. 2501 ter e ss. del codice civile gli organi amministrativi della società **FMI S.r.l.** (società incorporante) e della società **FCS S.r.l.** ("Società Incorporata") hanno approvato il presente progetto di fusione ("Progetto di Fusione" o "Progetto") relativo alla fusione per incorporazione di "Forlì Città Solare S.r.l." in "Forlì Mobilità integrata S.r.l."

Aspetti generali sull'operazione di fusione

L'operazione di fusione, di cui al presente progetto, rientra in un piano di riorganizzazione societaria il cui obiettivo è quello di procedere all'aggregazione delle due società in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. g, D.Lgs 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ("TUSPP").

Sulla base delle novità introdotte TUSPP si deve registrare il favore per le società multiutilities, superando le precedenti disposizioni di legge che imponevano una separazione societaria per la gestione dei servizi strumentali (vale a dire servizi che non andavano sul mercato) e servizi pubblici

ل م



o di interesse generale (vale a dire servizi che andavono sul mercato).

Le società multiutilities ritornano in un'ottica di razionalizzazione delle società partecipate degli enti locali. La disciplina del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali ha dato una svolta ai processi aggregativi ritenuti modello di riferimento per ridurre il numero delle società partecipate ed imporre nuove organizzazioni che "forzatamente" determinassero economie di scala e sinergie.

Infatti già l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 prevede:

- "611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) (...);
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Tale *favor* verso i processi aggregativi di società, ma anche di attività o servizi, viene definitivamente sancito dai nuovi piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica come previsto dagli artt. 20 e 24 del TUSPP.

Infatti tanto dalla lettura dell'art. 20 (rubricato "razionalizzazione periodica"), quanto dell'art. 24 (rubricato "revisione straordinaria delle partecipazioni") risulta che il legislatore induca le pubbliche amministrazioni a valutare "aggregazioni (...) aventi ad oggetto le attività consentita di cui all'art. 4 [del TUSPP]".

In conclusione risulta evidente la spinta alla realizzazione di economie di scala o in generale risparmi attraverso la gestione in un'unica società di servizi strumentali e di interesse generale.

00



L'operazione di fusione infatti comporterà la semplificazione della struttura societaria ed il risparmio di costi ed oneri amministrativi e gestionali migliorando l'efficienza complessiva attraverso:

- Riduzione dei costi di struttura per il funzionamento societario, mediante riduzione di un organo di amministrazione, di un organo di controllo e di un ODV (L. 231/2001);
- Razionalizzazione degli oneri relativi ai rapporti intercompany delle due società con particolare riferimento alla direzione ed alla gestione amministrativa;

Inoltre si potranno realizzare sinergia funzionali e le tematiche fra le attività e le funzioni relative alla mobilità sostenibile e le attività e le funzioni relative all'energia e al risparmio energetico; infine si potranno realizzare le seguenti sinergie per costi di gestione dei servizi affidati:

- economie per la gestione delle procedure di gara/ selezione per appalti di lavori e per appalti di servizi nonché per la redazione dei capitali tecnici;
- economie per la gestione e controlli tecnico impiantistici a edifici pubblici;
- economie per l'aggiudicazione di forniture per integrazione funzionale potendo mettere in gara un volume di contratti maggiori.

La società incorporante modificherà il proprio oggetto sociale per recepire lo svolgimento delle attività ad oggi attuate dall'incorporata **FCS S.r.I.**, oltre alle modifiche resesi necessarie per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alla Legge 124/2015 (Legge Madia).

Si precisa che la Società Incorporata e la Società Incorporante sono possedute interamente dal medesimo socio LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.; trattandosi di fusione tra due società possedute dallo stesso socio nelle medesime proporzioni, non si avrà alcuna variazione di valore della partecipazione del socio; conseguentemente, come rilevato anche dal Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 22 del 18 marzo 2004, la predetta operazione di fusione rientra per analogia nella disciplina dell'art. 2505 codice civile (procedura semplificata della fusione) senza quindi l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), e quindi non sono necessarie né la relazione degli amministratori ex art. 2501 quinquies codice civile, né la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501.

Ai sensi dell'art. 2501 quater codice civile le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione fanno riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2017 regolarmente approvati nelle rispettive assemblee dei soci.

Le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte a procedure concorsuali.

1) Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

"FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.r.l." con sede in Forli (FC), Piazza Aurelio Saffi n. 8, capitale sociale Euro 50.000,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Forlì: 03981210408 – R.E.A. FO - 324861;

Società incorporata:

and



""FORLI' CITTA' SOLARE S.r.I." con sede in Forli (FC), Piazza Aurelio Saffi n. 8, capitale sociale Euro 4.990.461,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Forlì: 01407310406– R.E.A. FO – 194698;

2)Atto costitutivo della società incorporante

Per effetto dell'operazione di fusione lo statuto della società incorporante "FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.r.I." verrà modificato e pertanto viene allegato al presente atto.

3) Modalità di attuazione della fusione ed assegnazione delle quote

L'operazione di fusione, essendo il capitale sociale della società incorporata totalmente posseduto dal medesimo socio che detiene anche l'intero capitale sociale della incorporante, non dà luogo ad alcun aumento del capitale sociale, ma all'annullamento di tutte le quote della società incorporata. Il capitale della società incorporante quindi non subirà alcuna variazione a seguito della presente fusione, mentre il patrimonio netto verrà incrementato di un importo pari alla differenza degli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporata assunti nel proprio bilancio alla data di decorrenza degli effetti contabili.

4) Effetti giuridici della fusione - data a decorrere dalla quale le operazioni della società partecipante alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante (effetti contabili) - effetti fiscali.

4.1) Effetti giuridici

La fusione avrà effetti giuridici ai sensi dell'art. 2504-bis Codice Civile dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno del mese in cui sarà avvenuta l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nei Registri delle Imprese competenti, o dalla diversa data che sarà indicata nell'atto medesimo (la "Data di Efficacia della Fusione").

4.2) Effetti contabili

Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalla data in cui decorreranno gli effetti giuridici di cui al superiore punto 4.1).

4.3) Effetti fiscali

Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 917/86 T.U., gli effetti della fusione decorreranno dalla data in cui decorreranno gli effetti giuridici di cui al superiore punto 4.1) in quanto l'inizio di detto esercizio non è anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

5) Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non vi sono, nelle società partecipanti alla Fusione, particolari categorie di soci cui possono essere riservati specifici trattamenti.

6) Vantaggi per gli amministratori

Nessun vantaggio particolare è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.



7) Informativa

La documentazione richiesta dall'articolo 2501 septies del codice civile sarà messa a disposizione dei soci nei tempi previsti dalla normativa applicabile.

* * *

Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì.

Forli, li [•] 13 g cugno 2018

L'amministratore unico della società incorporante FMI S.r.l.

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

(Fiumana Pietro)

L'amministratore unico della società incorporata FCS S.r.l.

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

(Galassi Anna Maria)

h

